

Prot. n. 172/DG

Roma, 07/04/2026

Spett.le

BioMedia Srl

Via Libero Temolo 4
20126 - Milano

Pec: biomedia@pecaruba.it

Oggetto: Contratto per la fornitura del Servizio di Catering, Noleggio Attrezzature (Pannelli Espositori) e Organizzazione Viaggi per le attività della Direzione Scientifica, Ufficio del Trasferimento Tecnologico, dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell'ambito del Progetto "Life Science TTO Network (PNC-TT) - PNC-E3-2022-23683268, finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare - Ecosistema Innovativo della Salute - Codice Univoco Investimento: PNC-E.3", in cui l'OPBG riveste il ruolo di Spoke Leader WP5, rispetto al Centro Cardiologico S.p.A. - Fondazione Monzino, Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub del suddetto Progetto.

CUP: E83C22006730001

Nell'implementazione delle attività della Direzione Scientifica, Ufficio del Trasferimento Tecnologico, dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, risulta necessaria la fornitura del Servizio di Catering, Noleggio Attrezzature (Pannelli Espositori) e Organizzazione Viaggi per le attività della Direzione Scientifica, Ufficio del Trasferimento Tecnologico,

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell’ambito del Progetto “Life Science TTO Network (PNC-TT) - PNC-E3-2022-23683268, finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del Piano Nazionale Complementare - Ecosistema Innovativo della Salute - Codice Univoco Investimento: PNC-E.3”, in cui l’OPBG riveste il ruolo di Spoke Leader WP5, rispetto al Centro Cardiologico S.p.A. - Fondazione Monzino, Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub del suddetto Progetto

TRA

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma, Piazza Sant’Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 (“Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” o “Ospedale” o “OPBG”), rappresentata dal Direttore Generale, Antonio Perno (nel prosieguo “OPBG” o “Stazione Appaltante”)

E

la società BioMedia Srl con sede in Via Libero Temolo 4 - 20126 – Milano, codice fiscale/Partita IVA 10691860158, rappresentata dal rappresentante legale Raffaella Agosta, nata a Milano il 21/11/1971, Cod. Fiscale GSTRFL71S61F205R (nel prosieguo anche “BioMedia” o “Società”)

PREMESSE

Con Determina a Contrarre n. 17 prot. 110/DG del 02/03/2026, il Direttore Generale dell’OPBG ha statuito l’espletamento di una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 per la seguente fornitura:

➤ **Servizio di Catering, Noleggio Attrezzature (Pannelli Espositori) e Organizzazione Viaggi per le attività della Direzione Scientifica, Ufficio del Trasferimento Tecnologico, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù**

Il RUP, ai sensi dell’articolo 15 del Codice dei contratti pubblici, è la Dott.ssa Sara Galluzzo, Resp. le di Funzione - Trasferimento Tecnologico dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, a cui vengono conferite le funzioni stabilite dalle norme del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ivi compresa quella di sottoscrivere la documentazione del procedimento in oggetto, con facoltà di avvalersi della collaborazione dei funzionari tecnici e amministrativi dell’OPBG che riterrà necessari.

L'OPBG ha trasmesso in data 17/03/2026 all'operatore economico BioMedia Srl la lettera d'invito con i relativi allegati, indicando le ore 12:00 del 26/03/2026 quale termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara.

In riscontro alla lettera d'invito, la BioMedia Srl ha trasmesso la propria migliore offerta tecnica ed economica via Pec in data 17/03/2026, acquisita agli atti dell'OPBG, corredata di tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente e dei Capitolati tecnico e d'oneri, restituiti controfirmati.

Con atto di valutazione del 17/03/2026, è stata esaminata dalla Dott.ssa Valeria Luciana Palumbo l'offerta tecnica proposta; tale offerta viene valutata congrua per l'importo di Euro 17.842,00 (diciassettemilaottocentoquarantadue/00) oltre IVA, ove dovuta, come riportato nella Determina a contrarre, fermo restando che si tratta di un importo stimato sulla base di n. partecipanti, che può essere però sottoposto ad una rimodulazione per difetto, qualora tale numero dovesse risultare inferiore a quello inizialmente ipotizzato.

L'offerta tecnica ed economica è stata accettata dal RUP con nota del 17/03/2026.

L'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti nella documentazione di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta in data 21 ottobre 2020 sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia del contratto medesimo, con ogni conseguenza di legge.

Il pagamento delle fatture emesse dalla Società per forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto rispetto delle disposizioni contrattuali è dovuto entro 30 (trenta) giorni, fine mese, dalla data di emissione delle fatture.

In sede di offerta, l'Appaltatore ha accettato, tra l'altro, ogni clausola presente nel Capitolato d'oneri oltre che nel Capitolato Tecnico.

Con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende conferire alla BioMedia Srl l'appalto avente ad oggetto la fornitura necessaria per l'implementazione delle attività della Direzione Scientifica, Ufficio del Trasferimento Tecnologico, dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell'ambito del Progetto "Life Science TTO Network (PNC-TT) - PNC-E3-2022-23683268, finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare - Ecosistema Innovativo della Salute - Codice Univoco Investimento: PNC-E.3", in cui l'OPBG riveste il ruolo di Spoke Leader WP5, rispetto al Centro Cardiologico S.p.A. - Fondazione Monzino, Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub del suddetto Progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) Determina a contrarre n. 17 prot. 110/DG del 02/03/2026;
- b) Atto di Nomina RUP prot. 111/DG del 02/03/2026;
- c) Lettera d'invito trasmessa in data 17/03/2026;
- d) Capitolato d'oneri trasmesso in data 17/03/2026;
- e) Capitolato tecnico trasmesso in data 17/03/2026;
- f) DGUE firmato da BioMedia Srl;
- g) Offerta economica di BioMedia Srl trasmessa via Pec in data 17/03/2026;
- h) Atto di Valutazione di congruità tecnica del 17/03/2026;
- i) Atto di Valutazione tecnica ed economica del 17/03/2026;
- l) Decreto di Aggiudicazione prot. 146/DG del 18/03/2026.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.

3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del Servizio di Catering, Noleggio Attrezzature (Pannelli Espositori) e Organizzazione Viaggi per le attività della Direzione Scientifica, Ufficio del Trasferimento Tecnologico, dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, come dettagliato nel Capitolato tecnico e nell'offerta ufficiale.

Articolo 3 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per la fornitura di quanto indicato all'articolo 2 viene determinato in Euro 17.842,00 (diciassettemilaottocentoquarantadue/00) oltre IVA, ove dovuta, come riportato nella Determina a contrarre, fermo restando che si tratta di un importo stimato sulla base di n. partecipanti, che può essere però sottoposto ad una rimodulazione per difetto, qualora tale numero dovesse risultare inferiore a quello inizialmente ipotizzato.

2. L'offerta presentata dalla BioMedia Srl è pari ad Euro 17.842,00 (diciassettemilaottocentoquarantadue/00) oltre IVA, ove dovuta, come riportato nella

Determina a contrarre, fermo restando che si tratta di un importo stimato sulla base di n. partecipanti, che può essere però sottoposto ad una rimodulazione per difetto, qualora tale numero dovesse risultare inferiore a quello inizialmente ipotizzato.

3. La spesa è finanziata con fondi PNC-E3-2022-23683268 del Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo Della Salute.

4. Il prezzo si intende fisso, invariabile e comprensivo degli interventi dovuti dalla Società per tutto il periodo coperto da garanzia.

Articolo 4 – Modalità di erogazione dei servizi

1. L'allestimento del servizio di catering e degli spazi espositivi sarà presso l'Auditorium Valerio Nobili dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Viale Ferdinando Baldelli 38, 00146 Roma, per l'evento PerfeTTO che si terrà il giorno 29/04/2026, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico. I rifiuti ed i materiali di risulta provenienti dall'espletamento del servizio dovranno essere raccolti e smaltiti a cura della Società appaltatrice. Gli oneri per la raccolta, il trasporto, il conferimento a discarica e lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell'effettuazione del servizio saranno a carico dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata.

Tutti i servizi dovranno essere svolti a regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, sia sotto il profilo della qualità degli ingredienti utilizzati, sia mediante l'adozione di tutti i necessari accorgimenti e cautele tecniche in fase di cottura, preparazione e trasporto dei prodotti utilizzati nel corso del servizio.

La fornitura del servizio di cui trattasi dovrà essere effettuata secondo le tempistiche e i termini evidenziati di volta in volta negli Ordini di Acquisto (ODA) emessi dall'Ospedale, dando comunicazione scritta alla Direzione Scientifica, Ufficio del Trasferimento Tecnologico, dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù della data effettiva di consegna.

2. La Società intende erogare tutti i servizi di cui sopra senza alcun costo aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'OPBG e senza ostacolare o interrompere le attività aziendali in corso.

3. La Società s'impegnerà alla fornitura dei servizi di cui sopra senza arrecare pregiudizio alcuno all'attività dell'Ospedale, anche nella consapevolezza della peculiare attività di ricerca e di cura dallo stesso svolta.

Articolo 5 - Penali

1. In caso di ritardo nell'erogazione o di mancata erogazione dei servizi cui trattasi richiamati all'art. 4 del presente contratto, verrà applicata una penale pari all'1% del valore dei servizi. La penale non potrà in nessun caso superare 1/10 dell'importo totale. Quanto sopra non si applica in caso di ritardi causati da OPBG. Inoltre, la data di erogazione prevista sarà posticipata in caso di ritardi causati da OPBG, anche qualora OPBG aumenti l'entità della fornitura, ai sensi del successivo articolo 7, in proporzione a tale ritardo.

Articolo 6 – Recesso dal contratto

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Contratto in caso di violazione sostanziale del presente Contratto, a condizione che tale violazione non venga sanata entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta dalla Parte non inadempiente che specifichi i dettagli relativi a tale violazione. Ciascuna Parte può recedere immediatamente dal presente Contratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte qualora quest'ultima abbandoni le proprie attività, diventi insolvente, venga sottoposta a fallimento volontario o involontario, concordato preventivo, concordato preventivo o altra procedura analoga, che non venga archiviata entro trenta (30) giorni dall'inizio della stessa, effettui una cessione a beneficio dei propri creditori o acconsenta alla nomina di un fiduciario, di un curatore fallimentare o di un altro fiduciario per tutti o una parte sostanziale dei propri beni. La Società può recedere dal presente Contratto, ma non dai servizi iniziati o in corso, in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, dandone comunicazione scritta all'OPBG con almeno trenta (30) giorni di preavviso.

Articolo 7 – Variazioni della fornitura

1. Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto si renda necessaria una variazione in aumento o diminuzione della fornitura, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione con riferimento ai prezzi indicati nell'offerta economica.
2. Tali variazioni potranno essere richieste per un valore che non può superare un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 8 – Pagamento

1. Il pagamento delle fatture emesse dalla Società per forniture dei servizi eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto rispetto delle disposizioni contrattuali è dovuto entro 30 (trenta) giorni, fine mese, dalla data di emissione delle fatture.

La Società emetterà fatture per il corrispettivo a seguito dell'accettazione della fornitura da parte di OPBG.

In caso di accettazione negativa, OPBG pagherà la parte della fattura relativa alla fornitura che non è stata rifiutata.

2. Le fatture devono: (i) riportare i riferimenti al Contratto e ai correlati Ordini di Esecuzione; (ii) contenere, in calce, la dicitura “Fattura portante un credito non cedibile”; (iii) indicare gli estremi bancari di riferimento del Fornitore funzionali al pagamento da parte di OPBG; (iv) indicare il codice CUP di riferimento **E83C22006730001**.

Le fatture devono essere inviate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio SDI (System Data Interchange) dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti specifiche:

Ragione sociale: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Indirizzo sede: Piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma

Codice fiscale: 80403930581

Codice destinatario: SDI QRL4YE1

L'invio delle fatture elettroniche deve essere corredato da copia in formato "pdf" delle fatture stesse e dei necessari documenti tecnici esplicativi e privi di dati sensibili e particolari ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

Le fatture verranno pagate previa verifica della regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC (Durata del Trattamento di Previdenza e Trattamento di Fine Rapporto), ove previsto.

3. Eventuali errori, incompletezze, omissioni dei dati riportati nelle fatture ai sensi di quanto precede ovvero incongruità dei documenti tecnici esplicativi così come la non corrispondenza alla vigente normativa, determinano il rigetto delle fatture da parte di OPBG che pertanto non potrà procedere al pagamento e conseguentemente non sarà tenuto al riconoscimento di nessun interesse di mora eventualmente richiesto dalla Società.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena della nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

2. La Società dichiara inoltre che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, per le commesse pubbliche sono i seguenti:

IBAN IT 10 X 02008 01619 000004795238

e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul C/C indicato sono:

- Sig.ra Raffaella Agosta, nata a Milano, il 21/11/1971, e residente in Via Adriatico n. 1 - Milano, Codice Fiscale GSTRFL71S61F2025R, Rappresentante Legale.

Articolo 10 - Responsabilità generali della Società

1. Nell'esecuzione della fornitura dei servizi in questione, la Società dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.

2. La Società si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

3. La Società dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se applicabile.

Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.

4. La Società medesima è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

5. Detta Società è responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a strutture o persone con cui viene in contatto, sedi della fornitura, in conseguenza di comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato d'Oneri nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

6. Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l'esecuzione della fornitura.

7. La Società inoltre, per tutti i casi in cui dovesse accedere nei siti di OPBG, dichiara e riconosce che da parte di OPBG sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale del Fornitore ha accesso in esecuzione del Contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla correlata attività.

La Società si obbliga ad utilizzare le attrezzature ed a munirsi dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari ed utilizzarli conformemente alla normativa applicabile ed alla regolamentazione interna dell'Ospedale.

8. Per accedere e trattenersi presso OPBG, il personale della Società è tenuto ad esibire una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; quanto precede, ferma restando l'obbligo della Società di indicare all'Ospedale il nominativo dei preposti con riferimento a detto personale.

9. OPBG dà atto che il Referente interno è anche il Responsabile individuato dall'Ospedale per promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il fornitore ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 - Oneri particolari per la Società

1. Sono a carico della Società gli oneri particolari di seguito riportati:

- a) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti anticipati;
- b) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti addizionali;
- c) la Società si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di cui trattasi sollevando, nel contempo, l'OPBG.

Art. 12 – Obblighi e oneri generali a carico della Società fornitrice

1. Sono a carico della Società gli obblighi ed oneri di seguito riportati:
 - a) la fornitura e la messa in opera di quanto specificato nel Capitolato d'oneri;
 - b) il risarcimento all'OPBG, per eventuali danni a cose e persone che venissero procurati dalla Società o dal personale addetto ai lavori;
 - c) l'ottemperanza a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e di C.C.N.L. di categoria in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di qualsivoglia responsabilità per l'OPBG;
 - d) in caso di malfunzionamenti successivi alla fornitura degli stessi la Società è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia.
2. La Società quindi assume, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio ed esclusivo rischio, il compimento di tutto quanto correlato alla fornitura oggetto del Contratto, garantendo che la stessa è resa in conformità alle previsioni tutte del Contratto e della vigente normativa e dunque anche a regola d'arte o esente da vizi o difetti. In tale ambito resta nella responsabilità della Società anche l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti correlati alla normativa in materia ambientale.
3. La Società si impegna a garantire e soddisfare, a propria cura e spese, tutti gli obblighi verso il personale impiegato in correlazione con il Contratto, come derivanti dalla normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di assicurazione, previdenziale e di rapporti di lavoro in genere. A tal fine, dovrà fornire copia del DURC elettronico in corso di validità e la documentazione attestante l'avvenuta trasmissione dei dati contributivi all'INPS nelle forme previste dalla legge, ove previsto. La Società garantisce altresì che tutto il personale dallo stesso impiegato è in possesso di ogni necessaria abilitazione allo svolgimento dei servizi di cui al Contratto e s'impegna inoltre a comunicare preventivamente al Referente interno di OPBG i nominativi del personale stesso all'uopo autorizzato dal Fornitore all'accesso ai siti OPBG.
4. La Società s'impegna all'effettuazione dei servizi di cui al Contratto senza arrecare pregiudizio alcuno all'attività dell'Ospedale, anche nella consapevolezza della peculiare attività di ricerca e di cura dallo stesso svolta.
5. La Società si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsiasi danno o pregiudizio, incluso il danno alla sua reputazione, che possa derivare da qualsiasi fatto, evento o circostanza direttamente o indirettamente attribuibile alla Società per frode o negligenza, incluso il personale impiegato in relazione al Contratto. Quanto sopra si applicherà anche nei procedimenti giudiziari e in relazione a qualsiasi pretesa di terzi nei confronti dell'OPBG, incluso il personale della Società.

Articolo 13 – Responsabile esecuzione del Contratto (“Referente interno”)

1. Il referente interno del Fornitore è Raffaella Agosta.

2. Il referente interno dell'Ospedale è il RUP, Dott.ssa Sara Galluzzo, che coordina la corretta esecuzione del Contratto e il suo monitoraggio. In tale contesto, fornisce anche le necessarie istruzioni operative al Fornitore, con il quale mantiene i relativi rapporti e garantisce la verifica della quantità e della qualità delle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Per le comunicazioni necessarie all'esecuzione del Contratto, ciascuna Parte farà riferimento al Referente Interno dell'altra Parte.

4. Eventuali modifiche al Referente Interno dovranno essere comunicate dalla Parte interessata, tramite un rappresentante munito di poteri di rappresentanza e firma, all'altra Parte tramite posta elettronica certificata (PEC), indirizzata al Referente Interno di quest'ultima e, nel caso dell'OPBG, anche alla Funzione Supply Chain. Qualora il mittente e/o il destinatario non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, tale comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale dell'altra Parte come individuata nel Contratto, indirizzata ai medesimi destinatari come individuati nel comma precedente.

Articolo 14 - Forza maggiore

1. Nessuna delle parti sarà responsabile per il mancato adempimento dei propri obblighi contrattuali quando si verifica forza maggiore, vale a dire circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo.

Articolo 15 – Spese contrattuali

1. Il contratto e tutte le transazioni correlate e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore.

2. Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, l'imposta di bollo e le spese di registrazione relative alla registrazione del contratto (se applicabili) saranno a carico della Società.

Articolo 16 - Controversie e domicilio legale

1. Al Contratto si applica la Legge vigente nello Stato Italiano.

2. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale del Foro di Roma e successivi gradi.

Articolo 17 - Condizione risolutiva

1. Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta il 21 ottobre 2020

sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge.

Articolo 18 - Condotta etica e trasparenza

1. L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha adottato un Codice Etico, disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it.
2. Ciascuna Parte si impegna ad agire nell'esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente, con correttezza e trasparenza, evitando, nell'ambito del rapporto con l'Ospedale, comportamenti, atti od omissioni che possano costituire mala gestione con intento illecito e, più in generale, che siano in contrasto con i principi, i valori e le regole di condotta etica e che possano dar luogo a responsabilità illecita per l'altra Parte o per la Parte stessa.
3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni di cui sopra costituisce inadempimento contrattuale, con diritto della Parte non inadempiente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatte salve le azioni di risarcimento danni.

Articolo 19 – Trattamento Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2. I dati personali dei dipendenti, dei collaboratori e di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo email aziendale, ecc.) saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, esclusivamente per finalità strettamente connesse e funzionali all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale regolato dal presente Contratto, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge o regolamentari.
3. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, comma 1, del GDPR. 1 del GDPR, con le modalità meglio descritte nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna Parte fornisce ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte.
4. Le Parti garantiscono che gli addetti interni coinvolti nel trattamento dei dati siano specificamente autorizzati, formati e istruiti per garantire l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Articolo 20 - Disposizioni a tutela della riservatezza

1. Le parti concordano espressamente che tutte le informazioni, i concetti, le idee, le procedure, i metodi e/o i dati tecnici di cui il personale della Società verrà a conoscenza durante il processo di fornitura saranno considerati riservati e coperti da segreto professionale.

2. Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza di tutti i dati e le informazioni, compresi quelli trasmessi tramite le apparecchiature di cui sono in possesso, e a non divulgarli in alcun modo o forma, né a utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Ove concordato con quanto sopra, il Fornitore è tenuto a restituire una copia del presente documento e dell'Allegato, debitamente firmata per accettazione dal proprio rappresentante munito di adeguati poteri di rappresentanza e firma.

All.: c.s

- Allegato 1 - INFORMATIVA SANITA' - Professionisti consulenti_fornitori


Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Il Direttore Generale
Antonio Perno


Roma, 20/04/2026

Per accettazione:

BioMedia Srl

Il Legale Rappresentante




17.04.2026